

I.I.S.S.S. Eugenio Pantaleo
ESAMI DI STATO
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2020-2021

Ordinanza ministeriale n.53 del 03/03/2021

Nota n. 349 del 5/03/2021

TEMPI

QUANDO	CHI	COSA
ENTRO IL 30 APRILE 2021	CONSIGLIO DI CLASSE	ASSEGNAZIONE AGLI STUDENTI DELL'ARGOMENTO DELL'ELABORATO
ENTRO IL 15 MAGGIO 2021	CONSIGLIO DI CLASSE	ELABORAZIONE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E PUBBLICAZIONE
ENTRO IL 31 MAGGIO 2021	STUDENTI	CONSEGNA ELABORATO
14 GIUGNO 2021	COMMISSIONE	RIUNIONE PLENARIA
16 GIUGNO 2021	SOTTOCOMMISSIONE	AVVIO DEI COLLOQUI

ART. 3 AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI

L'**ammissione** degli studenti **agli esami di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale**, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente o dal coordinatore di classe suo delegato.

Per il corrente anno scolastico la partecipazione alle prove nazionali **Invalsi** e lo svolgimento dei **Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**(PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro), secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio negli ultimi tre anni, **non saranno requisito di accesso**.

Per quanto riguarda il **requisito della frequenza**, i Consigli di classe valuteranno, caso per caso, eventuali deroghe anche in riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

ART. 3 AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI

In relazione ai **requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista**, e sono quindi richiesti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto ;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina .

ALUNNI CON BES

Per gli studenti con disabilità, il Consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce, elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

ALUNNI CON DSA

Gli studenti con **disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **sono ammessi a sostenere l'esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).**

I candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato B come da o.m. 53.

ALUNNI CON BES

Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 .

Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

ALUNNI IMPOSSIBILITATI A LASCIARE IL DOMICILIO

I candidati **impossibilitati** a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, dovranno inoltrare al **Dirigente scolastico**, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al **Presidente della commissione d'esame**, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea **documentazione**. Il dirigente o il presidente della commissione disporrà la modalità d'esame in videoconferenza.

Art. 11

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di **60** punti di cui:

- ▣ 18 per la classe III
- ▣ 20 per la classe IV
- ▣ 22 per la classe V

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, dovrà provvedere alla conversione del punteggio attribuito nei due anni precedenti al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A dell'OM n.53 del 3.03.2021 (allegato). I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Art. 11 TABELLA CREDITI

Credito della classe quarta a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti (quindi è prevista la fascia $M < 6$). Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad effettuare l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464).

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Art. 11 COMMA 6
CREDITO SCOLASTICO
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO-

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico

Il credito maturato nel **secondo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A dell'ordinanza ministeriale n.53;A tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.

Il credito maturato nel **terzo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.

PUBBLICAZIONE VALUTAZIONE CANDIDATI INTERNI

Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti.

L'esito della valutazione sarà reso pubblico, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporterà il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "*ammesso*".

Art. 10

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, **un documento che esplicita i contenuti**, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.

Art. 10

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
- i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b);
- per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Art. 10

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto

ART. 10 COMMA 1

GLI ARGOMENTI DELL'ELABORATO NEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il documento indica inoltre: a) l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) [...] **L'elenco degli argomenti sarà inserito nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l'ordine dell'elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l'indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi.** In separato elenco saranno indicati **gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell'ordine alfabetico di tali candidati.**

Art. 10

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, **il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.**

Art.17

PROVA D'ESAME

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Art. 17

PROVA D'ESAME

Ai fini dell'accertamento, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline.

Art.17

PROVA D'ESAME

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali **all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio**, per i relativi candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.

Art. 17 PROVA D'ESAME

Nota 349/2021

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente** di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88.

Con il Curriculum la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente nell'apposita area del Curriculum).

Il Curriculum dello studente, una delle novità ordinamentali realizzate quest'anno, consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno (nota 349/2021)

Art.18 ELABORATO

L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. L'elaborato è integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; nell'assegnazione dell'argomento il consiglio di classe tiene conto del percorso personale dello studente

.

Art.18 ELABORATO

L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica **entro il 31 di maggio**, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola.

Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.

Art.18 ELABORATO

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL'ISTRUZIONE PER ADULTI

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, per i candidati che non hanno svolto i PCTO, **l'elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale** e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

L'elaborato, come del resto anche le altre parti in cui si articola il colloquio ai sensi dell'articolo 18, **non è oggetto di specifica valutazione separata**. Tutti gli indicatori della griglia di valutazione della prova orale allegata all'ordinanza sono trasversali.

La griglia di valutazione (allegato B dell'OM 53) deve essere obbligatoriamente adottata dalle commissioni.

Art.18 I DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L'ELABORATO

Il consiglio di classe individua, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, **docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.**

Il docente di riferimento non è previsto per i candidati esterni.

Il docente di riferimento ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell'elaborato stesso .

Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, che può essere svolto da tutti i **docenti membri di commissione**, non solo da quelli delle materie di indirizzo.

Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell'elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell'elaborato stesso

Art. 18 ARTICOLAZIONE COLLOQUIO

L'esame è così articolato:

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

I consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche "tecniche" dell'elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto (nota 349/2021).

Art. 18 ARTICOLAZIONE COLLOQUIO

2. Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.

Tale discussione risponde a un corretto modo di valutare le competenze maturate rispetto alla capacità di analisi testuale. I testi presenti nel documento del 15 maggio possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti (nota 349/2021).

Art. 18 ARTICOLAZIONE COLLOQUIO

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

Qui, ed eventualmente anche nell'elaborato, trovano posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di Educazione civica. L'ordinanza non prevede infatti una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo all'Educazione civica

4. L'esame è completato dall'esposizione delle attività relative ai PCTO, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, **solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato.**

Art. 18 ARTICOLAZIONE COLLOQUIO

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.

Art. 18 ARTICOLAZIONE COLLOQUIO PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO

Il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l'elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

CLIL

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio **qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.**

LODE

La valutazione finale sarà espressa in **centesimi**, sarà possibile ottenere la **lode**.

La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

Nota n. 349 del 5/03/2021

La nota mette in evidenza la necessità di accompagnare gli alunni alla nuova modalità di svolgimento dell'esame, puntando sulla «personalizzazione» della prova che contempla **due nuovi elementi** :

- l'individuazione di **docenti “di supporto”** per monitorare/sostenere lo studente nel suo lavoro di predisposizione del materiale per l'esame ;
- il “debutto” del **Curriculum dello studente** .

Curriculum dello studente

Art. 21 D.lgs. 62/2017 e Ordinanza 3 marzo 2021, n. 53

Documento rappresentativo dell'intero profilo dello studente, a partire dall'anno scolastico 2020/21, viene rilasciato come allegato al Diploma dell'esame di Stato a tutti gli studenti **sia candidati interni che esterni.**

Curriculum dello studente

Struttura

Si Sviluppa in **tre** parti:

Prima parte: a cura della scuola > contiene le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale

Seconda parte: a cura della scuola e dello studente> è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere

Terza parte: a cura dello studente> riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Curriculum dello studente

Esame di Stato 2020/21

Il curriculum dello studente, documento rappresentativo del profilo dello studente, consente di:

- integrare di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed extrascolastico;
- di tracciare le *competenze individuali del candidato, utili alla sottocommissione per la predisposizione ,per l'assegnazione dei materiali e per la conduzione del colloquio in* una prospettiva multidisciplinare
- di costituire un valido supporto per l'orientamento degli studenti all'Università e al mondo del lavoro.